



COMUNE DI UDINE

N. **83** d'ord.

OGGETTO: **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Udine alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.e i.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **27 dicembre 2018** alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI prof. Pietro, Sindaco		22	MARSICO rag. Giovanni	
2	ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico		23	MARTINES dott. Vincenzo	A
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MAZZA dott. Marcello	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MELONI dott.ssa Eleonora	
5	BERTI dott. Enrico		26	MEZZINI ing. Pierluigi	
6	BERTOSSI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	
7	BORTOLIN dott. Mirko	A	28	PATTI dott. Lorenzo	
8	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		29	PAVAN sig. Carlo	
9	CIANI sig. Alessandro		30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	A
10	CIGOLOTTI sig. Fabrizio		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CUNTA sig. Andrea		32	PITTIONI sig. Antonio	
12	DEL TORRE dott.ssa Cinzia	A	33	PITTONI sen. Mario	
13	FALCONE sig. Antonio		34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	FRANZ dott. Maurizio		35	RIZZA sig. Riccardo Salvatore	G
15	GIACOMELLO rag. Carlo		36	ROSSO dott.ssa Sara	
16	GOVETTO avv. Giovanni	A	37	SCALETARIS avv. Pierenrico	
17	IOAN dott.ssa Lorenza		38	VALENTINI sig. Marco	
18	LAUDICINA dott.ssa Francesca		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	LIANO sig. Domenico		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LIGUORI dott.ssa Simona		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	MARIONI dott.ssa Elisabetta				

Presenti N. 35

Assenti
Giustificati N. 1

Assenti N. 5

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTTI sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, OLIVOTTO avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 101 d'ord. del 20/12/2010 con la quale il Comune di Udine ha provveduto alle azioni di ricognizione delle partecipazioni in essere e all'individuazione di quelle da dismettere ai sensi dei cc. 27-29 dell'art. 3 della L. 244/2007 (L.Finanziaria 2008);

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, unitamente alla Relazione tecnica che lo correda, adottato ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge 190/2014, con atto del Sindaco del 23/03/2015 al fine di conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124 – Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) – come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 promulgato a seguito dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 251 del 30 novembre 2016 e dall'art. 1, c. 891, della L. 205/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 63 d'ord. del 28/09/2017 che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Udine ed il loro Piano di razionalizzazione (quale aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della L.190/2014) nonché individuato le partecipazioni da alienare e relative modalità di attuazione;

ATTESO che ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del suddetto T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tassativamente indicate ai commi successivi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 ltr. g) del T.U.S.P. , per partecipazioni indirette si intendono le partecipazioni detenute per il tramite di una società o altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica sulla base della definizione di un tanto quale risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, secondo l'autorevole interpretazione fornita dal M.E.F. con l'atto di "Orientamento" del 15/02/2018;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito richiamate (art. 4, c. 2), comunque nei limiti di cui al comma 1 suddetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusi quelli di interesse economico generale, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2, c. 1, del T.U.S.P.;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza;

Sono inoltre ammesse, in linea di principio, ulteriori fattispecie, opportunamente individuate ai commi successivi, in ragione della loro particolare valenza socio-economica (vedi, tra l'altro, le partecipazioni in società prevalentemente rivolte alla gestione di attività fieristiche o in società bancarie di finanza etica e sostenibile);

DATO ATTO che le suddette partecipazioni devono altresì possedere le caratteristiche di convenienza economica, sostenibilità finanziaria nonché rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, cc. 1 e 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni in società per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni:

- a) estraneità rispetto alle categorie ammesse ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) assenza di dipendenti o presenza di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) conseguimento nel triennio precedente di un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) nel caso di svolgimento di attività diverse dalla gestione di un servizio d'interesse generale: perdite d'esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione in particolare riguardo ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, le pubbliche amministrazioni possono in ogni caso mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 rispetto alle quali le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano solo se espressamente richiamate (vedi art. 1, c. 5, T.U.S.P.);

DATO ATTO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo da parte del socio pubblico affidante ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., devono rispettare i vincoli – opportunamente inseriti anche in statuto – previsti in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3). E' comunque loro consentito di rivolgere la produzione residua anche a finalità diverse (c. 3-bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATO l'art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

RICHIAMATO l'art. 58 dello Statuto comunale secondo il quale “Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale ...”;

RICHIAMATO l'art. 14, c. 27, del DL 78/2010 (da ultimo modificato dall'art.19, c. 1, ltr. a) del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L.135/2012) che individua le “funzioni fondamentali” dei comuni;

CONSIDERATA l'esigenza di perseguire, nel rispetto della normativa vigente, il massimo soddisfacimento dei bisogni e degli interessi primari della comunità locale e del territorio amministrato anche attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate dall'ente locale, avuto riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione nonché alla tutela e della promozione della concorrenza e del mercato;

ATTESO che per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26, c. 11, del T.U.S.P. entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società, direttamente o indirettamente, partecipate, detenute alla data del 31/12/2017, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica. Detto piano di razionalizzazione dovrà essere poi oggetto di verifica entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

RICHIAMATE le “Linee di Indirizzo e connessi schemi operativi per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. 175/2016” rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017;

RICHIAMATE le “Linee Guida” Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul portale del MEF in data 23/11/2018 ai fini, tra l’altro, dell’attuazione della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e successiva comunicazione di un tanto, unitamente al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 DL 90/2014, attraverso apposito applicativo predisposto sul sito del Dipartimento suddetto;

VISTO il documento denominato “Analisi dell’assetto delle società partecipate al 31/12/2017” dal Comune di Udine che riporta gli esiti della suddetta verifica in conformità ai sopra indicati criteri, modelli e prescrizioni, “**Allegato A**” parte integrante e contestuale del presente provvedimento. In particolare, al 31/12/2017 sono state rilevate le seguenti partecipazioni societarie, dirette e indirette:

Partecipaz.		Denominazione società	% di partecipazione Comune di Udine	
Dir.	Ind.			
1		NET S.P.A.	68,02%	
	1	ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.		0,02%
	2	EXE S.P.A. in Liquidazione		16,61%
2		SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.	56,31%	
	3	PARK SAN GIUSTO S.p.A.		0,02%
3		UDINE MERCATI S.R.L.	56,00%	
	4	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.		0,15%
	5	BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az.		0,01%
4		CAFC S.p.A.	3,32%	
	6	FRIULAB S.R.L.		2,71%
	7	BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.		0,00%
5		U.C.I.T. S.R.L.	20,00%	
6		AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF	21,02%	
7		HERA S.p.A.	2,96%	
8		UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.	22,87%	
9		FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.	8,52%	
10		DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.	10,77%	
11		BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.per Az.	0,01%	

12	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa	0,00%	
----	--	-------	--

ATTESO che sono risultate rispettose dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P. e quindi possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni nelle seguenti società:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.

ATTESO altresì che sono invece risultate non conformi ai suddetti criteri, e requisiti e quindi necessitano l'attuazione di provvedimenti di razionalizzazione, le partecipazioni nelle sotto elencate società:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA);
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.

VISTO il documento denominato “Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017” dal Comune di Udine e relativa “Relazione tecnica” di corredo, che illustra le conseguenti azioni di razionalizzazione indicandone modalità e tempi di attuazione, **“Allegato B”** parte integrante e contestuale del presente provvedimento. In particolare vengono individuati i seguenti provvedimenti con riferimento alle suddette partecipazioni in quanto

destinatario di azioni di razionalizzazione, sia già in atto per effetto di interventi precedentemente avviati, che da realizzare:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA): procedura liquidatoria in atto;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa: procedura liquidatoria in atto;
- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): cessione avvenuta;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.): procedura di alienazione in atto;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): procedura di alienazione in atto;
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA): procedura di alienazione in atto;
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.: alienazione della partecipazione;
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.: alienazione della partecipazione

ATTESO che per le società interessate da interventi di liquidazione, vanno necessariamente confermate le relative procedure già avviate ed in corso da parte dei liquidatori all'uopo nominati come di seguito indicato:

- EXE S.P.A.: la società è stata posta in liquidazione volontaria con assemblea straordinaria del 28 luglio 2017 per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 Cod.Civile;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa per effetto del DL 25 giugno 2017 n. 99, secondo il DM 185 di pari data;

ATTESO che la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni da alienare rientra nell'ambito delle facoltà discrezionali riservate all'Amministrazione alienante. Essa, ai sensi dell'art.10 del T.U.S.P., deve di regola operare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ad esclusione dei casi eccezionali e motivati ove risulti conveniente ricorrere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

DATO ATTO che la dismissione della partecipazione in BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite Udine Mercati S.R.L.) si è definitivamente perfezionata nel corso del 2018:

RITENUTO necessario confermare la prosecuzione delle già avviate procedure di alienazione delle sotto elencate partecipazioni indirette per le motivazioni e con le modalità e i tempi

analiticamente espressi nei sopra citati documenti “Allegato A” e “Allegato B”, fino ad avvenuto perfezionamento della relativa cessione:

- PARK SAN GIUSTO SpA (indiretta tramite SSM SpA);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (indiretta tramite Udine Mercati S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite CAFC SpA);

RITENUTO necessario procedere all’alienazione delle ulteriori sotto elencate partecipazioni dirette per le motivazioni e con le modalità e i tempi analiticamente espressi nei sopra citati documenti “Allegato A” e “Allegato B”:

- UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.;
- DI.TE.DI. S.C.a R.L.;

DATO ATTO che l’art. 4, c. 9 del T.U.S.P. prevede, tra l’altro, che i Presidenti di Regione con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono deliberare la motivata esclusione totale o parziale dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 medesimo a singole società a partecipazione della Regione tenuto conto della misura e qualità della partecipazione pubblica e degli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta;

CONSIDERATO che la mancata adozione del presente provvedimento da parte del Comune comporta, ai sensi dell’art. 20, c. 7 T.U.S.P., sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo altresì il danno eventuale rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO che l’Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione e appurato che l’esito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Udine alla data del 31/12/2017 non comporta modifiche nella modalità di gestione dei servizi o ulteriori proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ritiene che il parere sul presente atto, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non è dovuto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente, ing. Marco Disnan e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,

DELIBERA

1. Di approvare, ex art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, il documento denominato “Analisi dell’assetto delle società partecipate al 31/12/2017” dal Comune di Udine “**Allegato A**”, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2. Di approvare, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di seguito elencate:
 - NET S.P.A.
 - ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
 - SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
 - UDINE MERCATI S.R.L.
 - CAFC S.p.A.
 - FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
 - U.C.I.T. S.R.L.
 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
 - HERA S.p.A.
 - FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.
 - BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.
3. Di approvare, ex art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, il documento denominato “Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017” dal Comune di Udine e relativa “Relazione tecnica” di corredo, “**Allegato B**” parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
4. Di approvare gli interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di seguito elencate, posto il mancato rispetto dei criteri e requisiti previsti ai fini del loro mantenimento:
 - EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA): procedura liquidatoria in atto;
 - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa: procedura liquidatoria in atto;
 - BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): cessione avvenuta;
 - PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.): procedura di alienazione in atto;
 - REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): procedura di alienazione in atto;

- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA): procedura di alienazione in atto;
 - UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.: alienazione della partecipazione;
 - DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.: alienazione della partecipazione;
5. Di dare atto che gli interventi di razionalizzazione tramite liquidazione delle sotto elencate partecipazioni societarie sono già stati precedentemente avviati e la loro prosecuzione fino a compimento risulta tutt'ora idonea e necessaria:
 - EXE SpA in liquidazione;
 - Banca di Vicenza SpA in liquidazione coatta amministrativa;
 6. Di approvare la prosecuzione degli interventi di razionalizzazione tramite alienazione delle sotto elencate partecipazioni societarie, come già precedentemente avviati e tutt'ora in atto:
 - Park San Giusto SpA (partecipazione indiretta tramite SSM SpA);
 - Mercato di Rijeka (partecipazione indiretta tramite Udine Mercati SpA)
 - Banca di Cividale SpA (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
 7. Di approvare l'ulteriore alienazione delle sotto elencate partecipazioni:
 - UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.;
 - DITEDI S.C.a R.L.;
 8. Di prevedere che le suddette alienazioni avvengano nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 ed a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;
 9. Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti atti alla realizzazione di quanto innanzi stabilito, compresa la determinazione dei valori di trasferimento delle partecipazioni da alienare;
 10. Di riservarsi di revocare la dismissione della partecipazione in DITEDI Scarl, qualora, nelle more del relativo procedimento attuativo, la Regione F.V.G. adotti, ai sensi del c. 9 dell'art. 4 del T.U.S.P., un idoneo provvedimento atto a escludere dall'applicazione dell'art. 4 medesimo detta società e questa evidenzi un chiaro recupero dell'equilibrio economico-finanziario di gestione;
 11. Di stabilire che il presente provvedimento con relativi allegati sia comunicato alla struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 T.U.S.P. e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 12. Di prevedere che il presente provvedimento, con relativi allegati, venga pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Udine.

(entrano i Consiglieri Govetto e Paviotti – presenti n. 37)

Il PRESIDENTE, richiamata la discussione generale sull'oggetto in trattazione, svoltasi nella precedente seduta del 20 dicembre 2018, apre la votazione in forma palese sul sotto riportato **emendamento** sottoscritto dal Sindaco Fontanini e dagli Assessori/Consiglieri Ciani, Pizzocaro, Franz, Barillari, Laudicina, Cigolot e Michelini in data 20.12.2018:

“Al punto 10) della delibera aggiungere:

‘Di riservarsi altresì di revocare la dismissione della partecipazione in Udine Gorizia Fiere S.p.A. nel caso la Regione FVG intervenga con azioni atte a superare le condizioni di criticità economico-finanziarie della società stessa, alla luce della nota ricevuta in data 20.12.2018 a firma dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive e Turismo.’”

L'**emendamento** di cui sopra ottiene 28 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Giacomello, Liguori, Meloni, Patti, Paviotti, Pirone, Rosso, Scalettari e Venanzi (n. 9).

Il Presidente dichiara che l' emendamento è approvato.

Il Presidente apre infine la votazione in forma palese sulla seguente proposta di deliberazione, come modificata a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 101 d'ord. del 20/12/2010 con la quale il Comune di Udine ha provveduto alle azioni di ricognizione delle partecipazioni in essere e all'individuazione di quelle da dismettere ai sensi dei cc. 27-29 dell'art. 3 della L. 244/2007 (L.Finanziaria 2008);

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, unitamente alla Relazione tecnica che lo correda, adottato ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge 190/2014, con atto del Sindaco del 23/03/2015 al fine di conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124 – Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) – come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 promulgato a seguito dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 251 del 30 novembre 2016 e dall'art. 1, c. 891, della L. 205/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 63 d'ord. del 28/09/2017 che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Udine ed il loro Piano di razionalizzazione (quale aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della L.190/2014) nonché individuato le partecipazioni da alienare e relative modalità di attuazione;

ATTESO che ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del suddetto T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tassativamente indicate ai commi successivi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 ltr. g) del T.U.S.P. , per partecipazioni indirette si intendono le partecipazioni detenute per il tramite di una società o altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica sulla base della definizione di un tanto quale risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, secondo l'autorevole interpretazione fornita dal M.E.F. con l'atto di "Orientamento" del 15/02/2018;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito richiamate (art. 4, c. 2), comunque nei limiti di cui al comma 1 suddetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusi quelli di interesse economico generale, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2, c. 1, del T.U.S.P.;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza;

Sono inoltre ammesse, in linea di principio, ulteriori fattispecie, opportunamente individuate ai commi successivi, in ragione della loro particolare valenza socio-economica (vedi, tra l'altro, le partecipazioni in società prevalentemente rivolte alla gestione di attività fieristiche o in società bancarie di finanza etica e sostenibile);

DATO ATTO che le suddette partecipazioni devono altresì possedere le caratteristiche di convenienza economica, sostenibilità finanziaria nonché rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, cc. 1 e 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni in società per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni:

- a) estraneità rispetto alle categorie ammesse ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) assenza di dipendenti o presenza di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) conseguimento nel triennio precedente di un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) nel caso di svolgimento di attività diverse dalla gestione di un servizio d'interesse generale: perdite d'esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione in particolare riguardo ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, le pubbliche amministrazioni possono in ogni caso mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 rispetto alle quali le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano solo se espressamente richiamate (vedi art. 1, c. 5, T.U.S.P.);

DATO ATTO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo da parte del socio pubblico affidante ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., devono rispettare i vincoli – opportunamente inseriti anche in statuto – previsti in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3). E' comunque loro consentito di rivolgere la produzione residua anche a finalità diverse (c. 3-bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATO l'art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

RICHIAMATO l'art. 58 dello Statuto comunale secondo il quale “Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale ...”;

RICHIAMATO l'art. 14, c. 27, del DL 78/2010 (da ultimo modificato dall'art.19, c. 1, ltr. a) del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L.135/2012) che individua le "funzioni fondamentali" dei comuni;

CONSIDERATA l'esigenza di perseguire, nel rispetto della normativa vigente, il massimo soddisfacimento dei bisogni e degli interessi primari della comunità locale e del territorio amministrato anche attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate dall'ente locale, avuto riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione nonché alla tutela e della promozione della concorrenza e del mercato;

ATTESO che per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26, c. 11, del T.U.S.P. entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società, direttamente o indirettamente, partecipate, detenute alla data del 31/12/2017, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica. Detto piano di razionalizzazione dovrà essere poi oggetto di verifica entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

RICHIAMATE le "Linee di Indirizzo e connessi schemi operativi per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016" rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017;

RICHIAMATE le "Linee Guida" Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul portale del MEF in data 23/11/2018 ai fini, tra l'altro, dell'attuazione della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e successiva comunicazione di un tanto, unitamente al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 DL 90/2014, attraverso apposito applicativo predisposto sul sito del Dipartimento suddetto;

VISTO il documento denominato "Analisi dell'assetto delle società partecipate al 31/12/2017" dal Comune di Udine che riporta gli esiti della suddetta verifica in conformità ai sopra indicati criteri, modelli e prescrizioni, "**Allegato A**" parte integrante e contestuale del presente provvedimento. In particolare, al 31/12/2017 sono state rilevate le seguenti partecipazioni societarie, dirette e indirette:

Partecipaz.		Denominazione società	% di partecipazione	
Dir.	Ind.		Comune di Udine	
1		NET S.P.A.	68,02%	
	1	ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.		0,02%
	2	EXE S.P.A. in Liquidazione		16,61%
2		SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.	56,31%	

	3	PARK SAN GIUSTO S.p.A.		0,02%
3		UDINE MERCATI S.R.L.	56,00%	
	4	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.		0,15%
	5	BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az.		0,01%
4		CAFC S.p.A.	3,32%	
	6	FRIULAB S.R.L.		2,71%
	7	BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.		0,00%
5		U.C.I.T. S.R.L.	20,00%	
6		AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF	21,02%	
7		HERA S.p.A.	2,96%	
8		UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.	22,87%	
9		FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.	8,52%	
10		DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.	10,77%	
11		BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.per Az.	0,01%	
12		BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa	0,00%	

ATTESO che sono risultate rispettose dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P. e quindi possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni nelle seguenti società:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.

ATTESO altresì che sono invece risultate non conformi ai suddetti criteri, e requisiti e quindi necessitano l'attuazione di provvedimenti di razionalizzazione, le partecipazioni nelle sotto elencate società:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA);
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.

VISTO il documento denominato “Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017” dal Comune di Udine e relativa “Relazione tecnica” di corredo, che illustra le conseguenti azioni di razionalizzazione indicandone modalità e tempi di attuazione, **“Allegato B”** parte integrante e contestuale del presente provvedimento. In particolare vengono individuati i seguenti provvedimenti con riferimento alle suddette partecipazioni in quanto destinatarie di azioni di razionalizzazione, sia già in atto per effetto di interventi precedentemente avviati, che da realizzare:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA): procedura liquidatoria in atto;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa: procedura liquidatoria in atto;
- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): cessione avvenuta;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.): procedura di alienazione in atto;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): procedura di alienazione in atto;
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA): procedura di alienazione in atto;
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.: alienazione della partecipazione;
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.: alienazione della partecipazione

ATTESO che per le società interessate da interventi di liquidazione, vanno necessariamente confermate le relative procedure già avviate ed in corso da parte dei liquidatori all'uopo nominati come di seguito indicato:

- EXE S.P.A.: la società è stata posta in liquidazione volontaria con assemblea straordinaria del 28 luglio 2017 per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 Cod.Civile;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa per effetto del DL 25 giugno 2017 n. 99, secondo il DM 185 di pari data;

ATTESO che la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni da alienare rientra nell'ambito delle facoltà discrezionali riservate all'Amministrazione alienante. Essa, ai sensi dell'art.10 del T.U.S.P., deve di regola operare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ad esclusione dei casi eccezionali e motivati ove risulti conveniente ricorrere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

DATO ATTO che la dismissione della partecipazione in BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite Udine Mercati S.R.L.) si è definitivamente perfezionata nel corso del 2018:

RITENUTO necessario confermare la prosecuzione delle già avviate procedure di alienazione delle sotto elencate partecipazioni indirette per le motivazioni e con le modalità e i tempi analiticamente espressi nei sopra citati documenti “Allegato A” e “Allegato B”, fino ad avvenuto perfezionamento della relativa cessione:

- PARK SAN GIUSTO SpA (indiretta tramite SSM SpA);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (indiretta tramite Udine Mercati S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite CAFC SpA);

RITENUTO necessario procedere all'alienazione delle ulteriori sotto elencate partecipazioni dirette per le motivazioni e con le modalità e i tempi analiticamente espressi nei sopra citati documenti “Allegato A” e “Allegato B”:

- UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.;
- DI.TE.DI. S.C.a R.L.;

DATO ATTO che l'art. 4, c. 9 del T.U.S.P. prevede, tra l'altro, che i Presidenti di Regione con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono deliberare la motivata esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 medesimo a singole società a partecipazione della

Regione tenuto conto della misura e qualità della partecipazione pubblica e degli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta;

CONSIDERATO che la mancata adozione del presente provvedimento da parte del Comune comporta, ai sensi dell'art. 20, c. 7 T.U.S.P., sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo altresì il danno eventuale rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione e appurato che l'esito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Udine alla data del 31/12/2017 non comporta modifiche nella modalità di gestione dei servizi o ulteriori proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni, ritiene che il parere sul presente atto, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non è dovuto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, ing. Marco Disnan e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. Di approvare, ex art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, il documento denominato "Analisi dell'assetto delle società partecipate al 31/12/2017" dal Comune di Udine "**Allegato A**", parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2. Di approvare, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di seguito elencate:
 - NET S.P.A.
 - ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
 - SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
 - UDINE MERCATI S.R.L.
 - CAFC S.p.A.
 - FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
 - U.C.I.T. S.R.L.
 - AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
 - HERA S.p.A.
 - FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.
 - BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.

3. Di approvare, ex art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, il documento denominato “Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017” dal Comune di Udine e relativa “Relazione tecnica” di corredo, “**Allegato B**” parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
4. Di approvare gli interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di seguito elencate, posto il mancato rispetto dei criteri e requisiti previsti ai fini del loro mantenimento:
 - EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA): procedura liquidatoria in atto;
 - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa: procedura liquidatoria in atto;
 - BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): cessione avvenuta;
 - PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.): procedura di alienazione in atto;
 - REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.): procedura di alienazione in atto;
 - BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA): procedura di alienazione in atto;
 - UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.: alienazione della partecipazione;
 - DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.: alienazione della partecipazione;
5. Di dare atto che gli interventi di razionalizzazione tramite liquidazione delle sotto elencate partecipazioni societarie sono già stati precedentemente avviati e la loro prosecuzione fino a compimento risulta tutt’ora idonea e necessaria:
 - EXE SpA in liquidazione;
 - Banca di Vicenza SpA in liquidazione coatta amministrativa;
6. Di approvare la prosecuzione degli interventi di razionalizzazione tramite alienazione delle sotto elencate partecipazioni societarie, come già precedentemente avviati e tutt’ora in atto:
 - Park San Giusto SpA (partecipazione indiretta tramite SSM SpA);
 - Mercato di Rijeka (partecipazione indiretta tramite Udine Mercati SpA)
 - Banca di Cividale SpA (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
7. Di approvare l’ulteriore alienazione delle sotto elencate partecipazioni:
 - UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.;
 - DI.TE.DI. S.C.a R.L.;

8. Di prevedere che le suddette alienazioni avvengano nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 ed a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;
9. Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti atti alla realizzazione di quanto innanzi stabilito, compresa la determinazione dei valori di trasferimento delle partecipazioni da alienare;
10. Di riservarsi di revocare la dismissione della partecipazione in DITEDI Scarl, qualora, nelle more del relativo procedimento attuativo, la Regione F.V.G. adotti, ai sensi del c. 9 dell'art. 4 del T.U.S.P., un idoneo provvedimento atto a escludere dall'applicazione dell'art. 4 medesimo detta società e questa evidenzi un chiaro recupero dell'equilibrio economico-finanziario di gestione;
Di riservarsi altresì di revocare la dismissione della partecipazione in Udine Gorizia Fiere S.p.A. nel caso la Regione FVG intervenga con azioni atte a superare le condizioni di criticità economico-finanziarie della società stessa, alla luce della nota ricevuta in data 20.12.2018 a firma dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive e Turismo;
11. Di stabilire che il presente provvedimento con relativi allegati sia comunicato alla struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 T.U.S.P. e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
12. Di prevedere che il presente provvedimento, con relativi allegati, venga pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Udine.

La deliberazione di cui sopra ottiene 24 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Bertossi, Capozzi, Giacomello, Liano, Liguori, Marsico, Meloni, Patti, Paviotti, Pirone, Rosso, Scalettaris e Venanzi (n. 13).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)